

Centro Lavoro e Sicurezza Srl



Il nuovo Accordo Stato regione del 7 Luglio 2016 “Modifiche in materia di Sicurezza sul Lavoro”

1. La Nuova Articolazione per percorsi Formativi per RSPP e ASPP

Requisiti per diventare RSPP non Datore di Lavoro	<ul style="list-style-type: none"> Lo svolgimento delle funzioni di RSPP può essere subordinato a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio superiore e che abbiamo conseguito gli attestati di formazione adeguati alla materia di sicurezza sul lavoro Nell'allegato A dell'accordo Stato Regione 7 Luglio 2016 è possibile verificare i Titoli di studio che sono esonerati dalla frequenza ai corsi di Formazione per RSPP e ASPP È richiesta l'autocertificazione previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro della Salute del 6 marzo 2013
Modulo A	<ul style="list-style-type: none"> È possibile usufruire del corso <i>in modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II</i> Il contenuto del corso tratterà anche delle nuove normative di adeguamento in materia di sicurezza sul lavoro suddividendosi in 5 unità didattiche (UD) per un totale di 28 ore <u>È previsto un test di verifica e un eventuale colloquio di approfondimento</u>
Modulo B	<ul style="list-style-type: none"> Strutturato prevedendo un modulo comune ed esaustivo a tutti i settori produttivi (che ricomprendono i vecchi macrosettori B4 B5 B6 B8 B9) della durata di 48 ore. Si sottolinea che per altri 4 settori è previsto che il percorso debba essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione: SP1- Pesca 12 ore SP2- cave- costruzioni 16 ore SP3 – Sanità residenziale 12 ore SP4- chimico e petrolchimico 16 ore <u>È previsto un test di verifica a domande chiuse, un test a domande aperte e un eventuale colloquio di approfondimento</u>

Modulo C	<ul style="list-style-type: none"> Il Modulo C è un corso di specializzazione per le soli Funzioni di RSPP Il corso è suddiviso in 4 nuove unità didattiche (UD) per un totale di 24 ore <u>È previsto un test di verifica a domande chiuse, e un colloquio individuale</u> 																																
Metodologia Didattica contenuti	e	<ul style="list-style-type: none"> Nell'allegato IV sezione 2 dell'accordo Stato Regione 7 luglio 2016 sono elencati i fabbisogni formativi e la metodologia didattica 																															
Riconoscimento formazione pregressa Accordo 2006	ex. RSPP	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>CORSO FREQUENTATO</th> <th>MODULO B COMUNE</th> <th>MODULO B SPECIALISTICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modulo B1 – 36 ore</td> <td>TOTALE</td> <td>Credito totale per SP1</td> </tr> <tr> <td>Modulo B2 – 36 ore</td> <td>TOTALE</td> <td>Credito Totale per SP1</td> </tr> <tr> <td>Modulo B3 – 60 ore</td> <td>TOTALE</td> <td>Credito totale per SP2</td> </tr> <tr> <td>Modulo B4 – 48 ore</td> <td>TOTALE</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Modulo B5 – 68 ore</td> <td>TOTALE</td> <td>Credito Totale per SP4</td> </tr> <tr> <td>Modulo B6 – 24 ore</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Modulo B7 – 60 ore</td> <td>TOTALE</td> <td>Credito Totale per SP4</td> </tr> <tr> <td>Modulo B8 – 24 ore</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> <tr> <td>Modulo B9 – 12 ore</td> <td>--</td> <td>--</td> </tr> </tbody> </table>	CORSO FREQUENTATO	MODULO B COMUNE	MODULO B SPECIALISTICO	Modulo B1 – 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1	Modulo B2 – 36 ore	TOTALE	Credito Totale per SP1	Modulo B3 – 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2	Modulo B4 – 48 ore	TOTALE	--	Modulo B5 – 68 ore	TOTALE	Credito Totale per SP4	Modulo B6 – 24 ore	--	--	Modulo B7 – 60 ore	TOTALE	Credito Totale per SP4	Modulo B8 – 24 ore	--	--	Modulo B9 – 12 ore	--	--	<ul style="list-style-type: none"> Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato regione del 26 gennaio 2006 pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano il settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo
CORSO FREQUENTATO	MODULO B COMUNE	MODULO B SPECIALISTICO																															
Modulo B1 – 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1																															
Modulo B2 – 36 ore	TOTALE	Credito Totale per SP1																															
Modulo B3 – 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2																															
Modulo B4 – 48 ore	TOTALE	--																															
Modulo B5 – 68 ore	TOTALE	Credito Totale per SP4																															
Modulo B6 – 24 ore	--	--																															
Modulo B7 – 60 ore	TOTALE	Credito Totale per SP4																															
Modulo B8 – 24 ore	--	--																															
Modulo B9 – 12 ore	--	--																															
Aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> <i>20 ore per ASPP e 40 ore per RSPP</i> Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatori e tra RSPP e CPS/CSE Riconoscimento del 50% delle ore di aggiornamento è possibile effettuarli tramite seminari e convegni riguardanti la materia. Per la modalità di riconoscimento bisogna fare <u>riferimento all'Allegato A sezione n 9</u> <u>Possibilità di effettuare gli aggiornamenti in modalità e-learning secondo i criteri stabiliti all'allegato II dell'accordo Stato regione 7 luglio 2016</u> <u>Non è possibile considerare come aggiornamento corsi di Formazione dei Lavoratori, RLS, Antincendio, Primo Soccorso, Preposti e Dirigenti</u> 																																

2. Altri interventi relativi alla formazione

<p>E- Learning</p>	<p><input type="checkbox"/> Previsione di carattere generale secondo la quale per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell'allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva</p> <p><input type="checkbox"/> Possibile per il Modulo A</p> <p><input type="checkbox"/> Nelle aziende inserite nel rischio basso (accordo CSR del 21.12.2011), <u>è consentito il ricorso alla modalità e-Learning anche per la formazione specifica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere redatta, per ogni corso, una scheda progettuale (contenenti le modalità e i contenuti). Detta scheda dovrà essere <u>resa disponibile al discente che all'atto dell'iscrizione dovrà dichiarare la presa visione e accettazione</u> <p><i>L'Allegato VI precisa che la formazione specifica dei lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in modalità e-Learning mentre è espressamente vietata per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla prevenzione incendi.</i></p> <p><i><u>Gli attestati di frequenza devono essere consegnati o trasmessi, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti e non quindi, all'azienda o al datore di lavoro.</u></i></p> <p><i><u>Nell'allegato V dell'accordo Stato regione è possibile verificare quali corsi possono essere effettuati online</u></i></p>
<p>Requisiti dei docenti e Datori di Lavoro</p>	<p><input type="checkbox"/> Estensione dei requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 oltre che per la formazione di ASPP/RSPP anche a di tutti i casi di formazione in materia per i quali non è espressamente previsto altro</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo CSR del 21 dicembre 2011 anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal decreto interministeriale 6 marzo 2013</u></p> <p><i><u>Si ricorda che il Datore di Lavoro con Corso di Formazione rischio Basso potrà erogare solo la formazione Rischio Basso, mentre i Datori di Lavoro in possesso del corso di formazione rischio Medio potranno erogare solo formazione di rischio Basso e Medio.</u></i></p> <p><i><u>Altresì i Datori di lavoro in possesso del corso di Formazione di rischio Alto potranno erogare formazione di rischio Basso Medio e Alto.</u></i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Un datore di Lavoro la cui attività rientra nel Macro settore Ateco Medio/ Alto, può frequentare il corso di Formazione Rischio Basso se tutti i lavoratori svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio basso (commessi o impiegati). Se tale condizione viene successivamente meno il datore di lavoro è tenuto all'integrazione della propria formazione in numero di ore e contenuti riguardanti il rischio medio e alto • Analogamente un Datore di Lavoro appartenente al Macrosettore aAteco di Rischio Basso dovrà integrare la propria

	formazione al rischio medio o alto se all'interno dell'attività ci sono lavoratori che svolgono mansioni classificate con rischio medio o alto
Formazione dei lavoratori somministrati	<p>□ <i>“La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.”</i></p>

Per Maggiori informazioni vi rimandiamo all'Accordo Stato regione 7 Luglio 2016 in versione integrale

Centro Lavoro e Sicurezza srl